Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Allegato 1.7 all'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113 / 1.7)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

all'identificazione della linea chiamante

Edizione 2: 06.11.2009

Entrata in vigore: 01.01.2010

UFCOM
Rue de l'Avenir 44
Casella postale
CH-2501 Biel-Bienne
www.ufcom.admin.ch

Indice

1 Considerazioni generali ... 3
1.1 Campo d'applicazione ... 3
1.2 Riferimenti ... 3
1.3 Abbreviazioni ... 4
1.4 Definizioni ... 4
2 Disposizioni generali ... 5
2.1 Schema dei collegamenti di telecomunicazione ... 5
2.2 Requisiti generali ... 5
3 Requisiti dei FST che inizializzano il collegamento ... 6
4 Requisiti dei FST che terminano il collegamento ... 7

1 Considerazioni generali

1.1 Campo d’applicazione

Ai sensi dell’articolo 26a dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) [1] gli operatori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’identificazione della linea chiamante (identificazione dell’origine) ad ogni comunicazione stabilita.

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative disciplinano la creazione, la trasmissione e la consegna dell’identificazione dell’origine (Originating Identification Presentation = OIP).

I collegamenti verso numeri telefonici diversi dai numeri E.164 del piano di numerazione E.164 [2] non sottostanno alle presenti disposizioni.

1.2 Riferimenti

[1] RS 784.101.1
Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

[2] RS 784.101.113 / 2.2
Allegato 2.2 all’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo:
Piano di numerazione E.164

[3] RS 784.101.113 / 1.3
Allegato 1.3 all’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo:
Prescrizioni tecniche e amministrative relative all’istradamento e alla localizzazione delle chiamate d’emergenza

[4] ETSI ES 201 912, V1.2.1
Access and Terminals (AT); Short Message Service (SMS) for PSTN/ISDN; Short Message Communication between a fixed network Short Message Terminal Equipment and a Short Message Service Centre

I testi di legge contrassegnati dall’abbreviazione SR sono pubblicati nella raccolta sistematica del diritto federale e consultabili online sul sito Internet www.bk.admin.ch; si possono inoltre richiedere presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, CH-3003 Berna.

Le prescrizioni tecniche e amministrative e i piani di numerazione sono consultabili sul sito Internet www.ufcom.admin.ch. oppure possono essere richiesti presso l’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l’Avenir 44, Casella postale, CH-2501 Bienne.

Le raccomandazioni dell’UIT-T possono essere richieste presso l’UIT, Place des Nations, 1211 Ginevra 20 (www.itu.int).

Le norme ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione) possono essere richieste presso l’Institut européen des normes de télécommunication, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia, (www.etsi.org).

1.3 Abbreviazioni

CLI	Calling Line Identification - Identificazione della linea chiamante
ComCom	Commissione federale delle comunicazioni
FST	Fornitore di servizi di telecomunicazione
GSM	Global System for Mobile Communications
GW	Gateway (punto di interconnessione, convertitore di protocollo)
IP	Internet Protocol
ISDN	Integrated Services Digital Network
OIP	Originating Identification Presentation
OST	Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
PSTN	Public Switched Telephone Network
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SMS	Short Message Service
SM-SC	Short Message Service Centre
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UIT-T	Unione internazionale delle telecomunicazioni - Settore standardizzazione
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System

1.4 Definizioni

network-provided	fornito dal FST che inizializza il collegamento o dalla sua rete di telecomunicazione
user-provided, verified and passed	fornito dal cliente chiamante e verificato dal FST che inizializza il collegamento
user-provided, not screened	fornito dal cliente chiamante e non verificato dal FST che inizializza il collegamento
Identificazione dell'origine	Indicazione del numero E. 164 del cliente chiamante. Nelle presenti prescrizioni l'espressione viene utilizzata per CLI e OIP.
FST che inizializza il collegamento	FST che inizializza un collegamento di telecomunicazione quando un suo cliente lo richiede per la comunicazione
FST che termina il collegamento	FST che segnala il collegamento offerto ad uno dei suoi clienti sull'apparecchio della persona chiamata

2 Disposizioni generali

2.1 Schema dei collegamenti di telecomunicazione

L'immagine riportata qui di seguito mostra diverse tecnologie di telecomunicazione utilizzate dai FST e dai loro rispettivi clienti per il servizio di telefonia pubblica. A sinistra vi sono i FST e i rispettivi clienti che inizializzano il collegamento, a destra quelli che lo terminano.

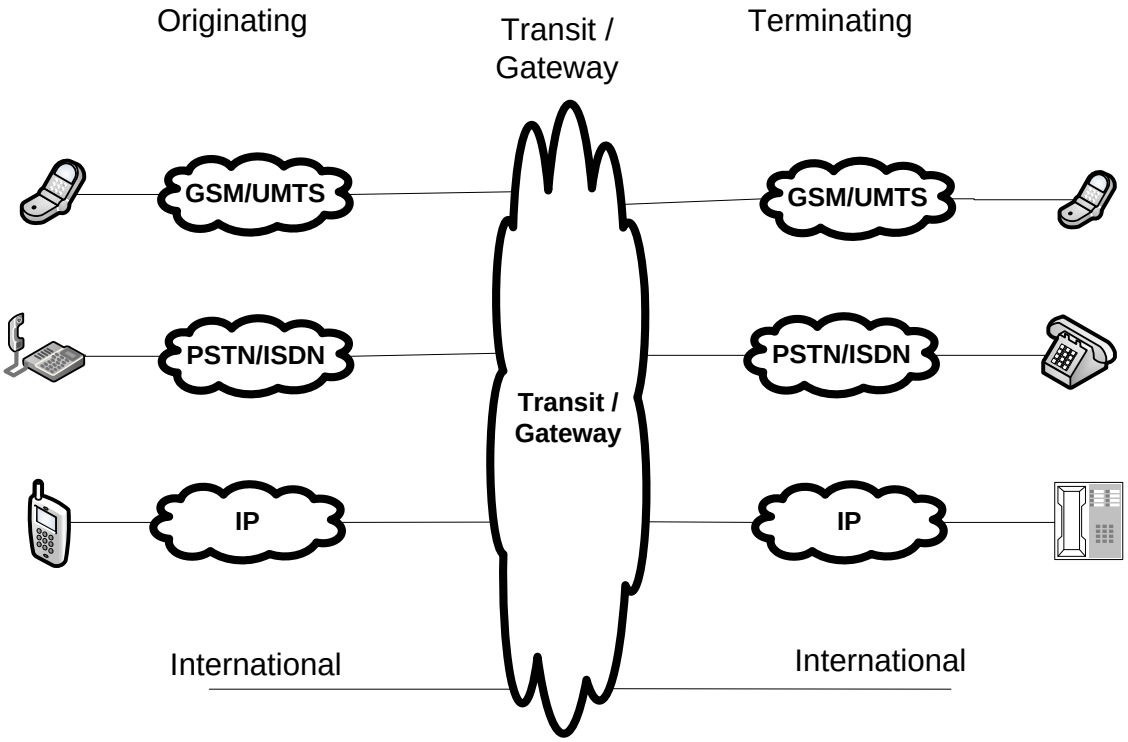

2.2 Requisiti generali

Requisito 1:

I FST sono tenuti a definire nei loro contratti di interconnessione la segnalazione, il protocollo e le regole di trasmissione relativi all'identificazione dell'origine. Si accordano inoltre sulle regole per la trasmissione dell'identificazione dell'origine nel caso della segnalazione tra diverse reti di telecomunicazione.

Requisito 2:

I FST che né inizializzano né terminano un collegamento, non sono autorizzati né a modificare né a sopprimere le identificazioni dell'origine segnalate né i loro rispettivi attributi. Tale requisito vale anche per le segnalazioni legate al servizio "Soppressione dell'indicazione del numero chiamante" (art. 84 OST [1]). Il passaggio da un formato nazionale a un formato internazionale del numero e viceversa non può essere considerato una modifica dell'identificazione dell'origine.

Eccezione: in presenza di più di una identificazione dell'origine accompagnata dall'attributo "user-provided, not screened", i FST sono tenuti a trasmettere ciascuna di esse, se tecnicamente possibile. Devono comunque trasmettere le identificazioni dell'origine contrassegnate dall'attributo "network-provided" o "user-provided, verified and passed" nonché le prime o più importanti tra quelle accompagnate dall'attributo "user-provided, not screened", se segnalate dal FST che inizializza il collegamento.

3 Requisiti dei FST che inizializzano il collegamento

I requisiti indicati nel presente capitolo si riferiscono a tutti i FST i cui clienti possono stabilire un collegamento di telecomunicazione selezionando un numero E.164, indipendentemente dal tipo di collegamento di telecomunicazione di cui dispongono.

Requisito 1:

Se un cliente di un FST stabilisce un collegamento verso un numero E.164, per l'identificazione dell'origine il FST che inizializza tale collegamento è tenuto a trasmettere un numero E.164 attribuito al cliente nell'ambito del contratto di abbonamento, facendolo accompagnare dall'attributo "network-provided".

Eccezione: nel caso in cui ad un cliente siano stati assegnati dal FST che inizializza il collegamento più di un numero E.164 o un'intera serie di numeri (serie di numeri interni per la selezione diretta), o se i singoli collegamenti del cliente all'interno della rete del FST sono collegati ad una rete privata virtuale o a una rete di telecomunicazione aziendale, il FST che inizializza il collegamento può trasmettere un'identificazione dell'origine fornita dal cliente facendola accompagnare dall'attributo "user-provided, verified and passed" – al posto dell'attributo "network-provided" – ma alla sola condizione che accerti che si tratta di un numero da esso stesso attribuito al cliente.

Eccezione: nel caso della trasmissione di messaggi SMS via collegamento PSTN/ISDN secondo lo standard ETSI ES 201 912 [4], è ammesso che l'identificazione dell'origine trasmessa dal *Short Message Service Center* (Calling Party Number of the Short Message Service Centre) presenti una cifra addizionale dopo il numero E.164.

Requisito 2:

L'identificazione dell'origine contrassegnata dall'attributo "network-provided" è innanzitutto impiegata per i numeri E.164 destinati ai servizi di telecomunicazione fissa e mobile.

Requisito 3:

Se al cliente non è stato attribuito alcun numero E.164, per l'identificazione dell'origine il FST che inizializza il collegamento deve trasmettere un numero E.164 che esso stesso utilizza, contrassegnato dall'attributo "network-provided". Chi chiama questo numero deve per lo meno essere informato attraverso un messaggio sonoro che si tratta di un numero del FST. Il numero, inoltre, deve essere registrato nel servizio centrale per la localizzazione sulla rete fissa, insieme con una segnalazione corrispondente (cfr. Prescrizioni tecniche e amministrative relative all'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza [3]).

Requisito 4:

Se al momento di una chiamata un FST che inizializza il collegamento segnala contemporaneamente più identificazioni dell'origine contrassegnate dall'attributo "user-provided, not screened", deve presentarle in ordine d'importanza per l'eventualità in cui un FST che partecipa al collegamento non possa trasmettere insieme tutte le identificazioni dell'origine contrassegnate dall'attributo "user-provided, not screened".

Osservazione: ad eccezione dei numeri di cui all'articolo 26a cpv. 5 OST [1], i clienti possono in linea di massima accordarsi con il proprio FST per trasmettere ad ogni chiamata, quale identificazione supplementare dell'origine, qualsiasi numero E.164 sul quale vantano un diritto di utilizzo, facendolo accompagnare dall'attributo "user-provided, not screened".

4 Requisiti dei FST che terminano il collegamento

Requisito 1:

Nella misura in cui è tecnicamente possibile e fatto salvo il requisito 5, un FST che termina il collegamento deve segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato ogni identificazione dell'origine.

Requisito 2:

Se un FST che termina il collegamento può segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato soltanto una identificazione dell'origine, deve trasmettere la prima o la più importante facendola accompagnare dall'attributo "user-provided, not screened", qualora presente e fatto salvo il requisito 5.

Fatto salvo il requisito 5, se non vi è alcuna identificazione dell'origine accompagnata dall'attributo "user-provided, not screened", il FST deve trasmettere l'identificazione dell'origine accompagnata dall'attributo "network-provided" oppure "user-provided, verified and passed".

Requisito 3:

Se ad ogni chiamata vengono trasmesse più identificazioni dell'origine contrassegnate dall'attributo "user-provided, not screened" ma il FST che termina il collegamento non è in grado di segnalarle tutte sull'apparecchio del collegamento chiamato, dovrà operare una scelta secondo l'ordine di comparsa o l'importanza della identificazione.

Requisito 4:

Se un FST che termina il collegamento accerta che un collegamento offertogli non contiene alcuna informazione circa l'identificazione dell'origine, il collegamento in questione deve essere stabilito senza alcuna identificazione dell'origine.

Requisito 5:

Se un FST che termina il collegamento accerta che un collegamento offertogli contiene un'informazione che vieta di segnalare sull'apparecchio del collegamento chiamato l'identificazione dell'origine (art. 84 cpv. 1 FDV [1]), il collegamento deve essere stabilito senza segnalare la relativa identificazione dell'origine.

Se il numero chiamato corrisponde a un utente che vanta un diritto sull'identificazione dell'origine, il FST che termina il collegamento deve ignorare qualsiasi informazione che vieta la segnalazione di una o più identificazioni dell'origine sull'apparecchio del collegamento chiamato.

Bienne, il 6 novembre 2009

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Dott. Martin Dumermuth
Direttore